



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI
UFFICIO B4 - REGISTRO DELLE IMPRESE

CIRCOLARE N. 3606/C

Roma, 2 febbraio 2007, prot. 1240

ALLE CAMERE DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LORO SEDI

Oggetto: Liberalizzazione delle attività di pulizia, disinfezione e facchinaggio - effetti sull'accesso dei cittadini comunitari ed extracomunitari

L'art 10 del decreto legge 31 gennaio 2007, in Gazzetta ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007, entrato in vigore in data odierna, liberalizza tra l'altro le attività di facchinaggio, pulizia e disinfezione, di cui rispettivamente al decreto ministeriale 221/03 e art. 1, lettere a) e b) del decreto ministeriale 274/97.

La disciplina normativa prevede che non esistano più vincoli d'accesso relativamente ai requisiti professionali, mentre sussistono i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria.

Quanto precede svolge ovviamente impatti anche con riferimento al diritto di stabilimento di cittadini comunitari ed extracomunitari avuto riguardo all'accesso a tali attività economiche.

Venuta meno la disciplina relativa ai requisiti professionali, viene meno la necessità che i titoli culturali e lavorativi del migrante siano previamente delibati dallo scrivente Ministero con la procedura del riconoscimento.



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI
UFFICIO B4 - REGISTRO DELLE IMPRESE

È però opportuno precisare che la disciplina fa riferimento alle sole attività di pulizia e disinfezione (oltre che al facchinaggio) e non anche alla disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di cui alle lettere c), d), e) del richiamato art. 1 del decreto ministeriale 274/97, che continuano a soggiacere pertanto al previgente regime di riconoscimento dei titoli professionali.

Altresì è da rilevare che l'istituto dell'onorabilità e quello del possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario non risultano scalfiti dall'art. 10 del decreto legge.

Ne consegue pertanto che codeste camere a partire dalla data odierna dovranno procedere all'iscrizione delle imprese di pulizia, disinfezione, facchinaggio e movimentazione merci, di cittadini comunitari ed extracomunitari al pari di qualunque altra attività non regolamentata, fermo restando l'accertamento dei requisiti morali, secondo il disposto delle relative disposizioni regolamentari non modificate *in parte qua*.

Le camere quindi accerteranno per i cittadini extracomunitari esclusivamente il requisito di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 394/99, e cioè l'esistenza di una regolare carta di soggiorno, ovvero di un permesso di soggiorno in corso di validità, rilasciato per uno dei motivi contemplati dal combinato disposto degli articoli 14 e 39 ultimo comma del ridetto decreto del Presidente della Repubblica 394/99.

È solo il caso di ricordare che il permesso di soggiorno si reputa in corso di validità, secondo le indicazioni fornite dal competente Ministero dell'interno con direttiva del Ministero dell'Interno 5 agosto 2006, prot. 11050/M(8), anche quando formalmente scaduto, sia stato richiesto il rinnovo prima della scadenza, o nei sessanta giorni successivi, e sia stato rilasciato, dalla competente Questura il talloncino di ricevimento con impressa data e numero di protocollo.

Per i cittadini comunitari, si rimanda alle precedenti indicazioni di questo Ministero e da ultimo alla circolare 3604/C.

Le camere di commercio non terranno conto delle misure compensative irrogate da questo Ministero ai cittadini comunitari ed



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI
UFFICIO B4 - REGISTRO DELLE IMPRESE

extracomunitari richiedenti il riconoscimento per le attività contemplate dalle lettere a) e b) del decreto ministeriale 274/97, procedendo ad immediata iscrizione.

Resta immutato il procedimento di riconoscimento e l'eventuale espletamento delle misure compensative irrogate, relativamente alle attività di installazione di impianti (legge 46/90), autoriparazione (legge 122/92) e come sopra osservato, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, attività economiche che restano regolamentate, in quanto non liberalizzate dalla norma.

Si invitano codeste Camere, come consuetudine, a fornire copia della presente circolare alle locali Commissioni Provinciali e Regionali per l'artigianato

IL DIRETTORE GENERALE
(Mario Spigarelli)
F.to Spigarelli

Il Dirigente
Marco Maceroni
F.to Maceroni